



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORBETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018

Disposizioni sull'istituzione dell'Anagrafe dei candidati e sugli obblighi di trasparenza dei candidati alle elezioni parlamentari, europee e regionali

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione prescrive che il voto debba essere personale ed eguale, libero e segreto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione). Nonostante l'evoluzione normativa degli ultimi anni, in applicazione di diverse convenzioni internazionali, che ha condotto all'articolazione del principio di trasparenza in diversi atti e a diversi livelli, fino ad oggi i cittadini non hanno avuto la possibilità di conoscere con immediatezza tutte le informazioni su cui basare l'esercizio di un voto davvero libero. Non esiste, infatti, un atto in cui è possibile accertare *ex ante* le informazioni che potrebbero aiutare i cittadini a conoscere le qualità personali e professionali dei candidati.

Dovrebbe essere consentito divulgare pubblicamente in regime di piena trasparenza, il *curriculum*, i ruoli e gli incarichi ricoperti in enti pubblici e privati, le condanne o i processi in corso, lo *status* reddituale, i potenziali conflitti di interesse e le fonti di finanziamento della campagna elettorale dei singoli candidati.

Il presente disegno di legge intende introdurre un obbligo *ex lege* che imponga, a chi intenda rivestire una carica pubblica di rango costituzionale, di rendere pubblici questi dati, al fine di informare i cittadini e consentire loro di esprimere un voto davvero libero e informato.

L'articolo 1 istituisce l'Anagrafe dei candidati per ciascuna tornata elettorale, presso il Ministero dell'interno, affidandone la cura alla Direzione centrale dei servizi elettorali e prevedendo, al comma 2, la sua pubblicazione in rete nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero. L'Anagrafe dei candidati consiste nell'annotazione e nella pubblicazione, per ciascun candidato, oltre

al cognome, al nome e alla data di nascita, di una serie di dati specificati all'articolo 3.

L'articolo 2 dispone che l'Anagrafe sia predisposta entro dieci giorni dalla pubblicazione, in via definitiva, delle liste dei candidati nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, con i dati previsti dal presente disegno di legge. Il comma 2 rimanda ad un regolamento la disciplina attuativa della disposizione.

L'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *g*), definisce i dati da includere nell'Anagrafe. La lettera *a*) elenca i dati relativi al *curriculum*: età, comune di residenza, ultimo titolo di studio acquisito e ultima professione svolta. La lettera *b*) soddisfa l'esigenza di conoscere l'esperienza e la continuità di attività del soggetto all'interno delle amministrazioni dello Stato, attraverso l'indicazione degli incarichi pubblici eventualmente attribuiti al soggetto nell'ultimo quinquennio. La lettera *c*) attiene alle condanne penali definitive per i reati individuati dall'articolo 1 del cosiddetto «codice di autoregolamentazione» di cui alla Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella seduta del 23 settembre 2014.

Si tratta dei seguenti reati:

- delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

- delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 del codice penale); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale); cor-

ruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale); istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale); delitti di cui all'articolo 322-bis del codice penale per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;

- agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 391-bis del codice penale);

- scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale);

- estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);

- riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);

- fraudolento trasferimento di valori (articolo 512-bis del codice penale);

- omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 52-quaterdecies del codice penale);

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del

codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La lettera *d*) dispone l'obbligo di dichiarare le condanne non definitive ed i processi in corso, ove conosciuti, per le ipotesi di reato per le quali la legge prevede l'incandidabilità, la sospensione o la decadenza per ineleggibilità sopravvenuta. La lettera *e*) dispone di comunicare le eventuali partecipazioni rilevanti o di controllo in settori economici, finanziari o industriali, nonché la comunicazione della fascia di reddito annuo percepita dal candidato.

La lettera *f*) dispone di comunicare l'ambito professionale o sociale di principale interesse del candidato.

La lettera *g*), infine, obbliga a dichiarare le fonti di finanziamento della campagna elettorale del candidato fino a quel momento identificate.

L'articolo 3, comma 2, specifica anche che i candidati debbano comunicare tali dati al Ministero dell'interno entro cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) e trasmettendo i dati in formato digitale accessibile, affinché i funzionari ministeriali preposti possano curare la compilazione del registro e la sua pubblicazione in rete. Il comma 2 dispone anche la sanzione dell'esclusione d'ufficio del candidato in caso di omessa comunicazione di tali dati. Avverso il provvedimento di esclusione, il candidato può fare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, che decide con ordinanza impugnabile innanzi al Consiglio di Stato: la magistratura amministrativa deve comunque chiudere il procedimento entro venti giorni dalla presentazione del ricorso.

L'articolo 4 dispone le modalità di pubblicazione dei dati e soprattutto la durata della

loro pubblicazione: terminate le elezioni, i dati sono rimossi dal sito *internet* istituzionale, avendo esaurito il loro scopo.

L'articolo 5 estende l'ambito di applicazione della disciplina alle elezioni regionali.

L'articolo 6 pone una clausola di salvaguardia, disponendo che restano fermi tutti

gli altri oneri posti dalla normativa vigente in materia di comunicazione, pubblicità e trasparenza di dati, in capo ai medesimi soggetti destinatari della presente legge.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Anagrafe dei candidati)

1. In occasione delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo, è istituito, a cura della Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, un registro dei candidati denominato «Anagrafe dei candidati», in cui, per ciascun candidato, sono pubblicati, oltre al nome, al cognome e alla data di nascita, i dati di cui all'articolo 3.

2. L'Anagrafe dei candidati è pubblicata nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno e ha funzione di pubblicità notizia al fine di rendere effettivo il principio di trasparenza per l'esercizio del voto personale, eguale e libero dei cittadini.

Art. 2.

(Funzioni della Direzione centrale dei servizi elettorali)

1. La Direzione centrale dei servizi elettorali predispone l'Anagrafe dei candidati entro dieci giorni dalla pubblicazione in via definitiva delle liste dei candidati nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

2. Con regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta la disciplina necessaria ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, anche con riferimento alle elezioni regionali di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Dati oggetto di iscrizione all'Anagrafe dei candidati)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione in via definitiva delle liste dei candidati nel sito *internet* del Ministero dell'interno, ciascun candidato è tenuto a comunicare al medesimo Ministero, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e in formato digitale accessibile, le informazioni e i dati seguenti:

a) età, comune di residenza, ultimo titolo di studio acquisito e ultima professione svolta;

b) gli incarichi pubblici ricoperti nell'ultimo quinquennio;

c) la dichiarazione di non essere in nessuna delle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, approvata nella seduta del 23 settembre 2014;

d) le condanne non definitive eventualmente riportate e i processi in corso, ove conosciuti, per le ipotesi di reato per cui la legge prevede l'incandidabilità ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero la sospensione o la decadenza per ineleggibilità sopravvenuta;

e) la comunicazione di eventuali partecipazioni rilevanti o di controllo in settori economici, finanziari o industriali, nonché la comunicazione della propria fascia di reddito annuo lordo, con riguardo all'ultima dichiarazione dei redditi, tra le seguenti:

- 1) fino a euro 60.000;
- 2) da euro 60.001 fino a euro 120.000;
- 3) oltre euro 120.000;

f) l'ambito professionale o sociale di principale interesse del candidato;

g) le fonti di finanziamento della propria campagna elettorale fino a quel momento note al candidato.

2. Il candidato che ometta di comunicare i dati di cui al comma 1 è escluso d'ufficio dalle liste con provvedimento ricorribile innanzi alla sede di Roma del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, che definisce il procedimento con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio di Stato, ai sensi del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il procedimento di cui al presente comma deve concludersi in un termine comunque non superiore a venti giorni dalla presentazione del ricorso al TAR del Lazio.

Art. 4.

(Modalità e durata di pubblicazione dei dati)

1. L'Anagrafe dei candidati consente l'accesso alle informazioni relative a ciascun candidato in ordine alfabetico, per lista e per circoscrizione elettorale.

2. I dati oggetto dell'Anagrafe dei candidati sono pubblicati in modo che ne sia garantita l'integrità, l'eventuale aggiornamento fino al termine del procedimento elettorale, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, l'accessibilità, nonché la conformità ai dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza.

3. I dati oggetto dell'Anagrafe dei candidati restano pubblici fino al termine del procedimento elettorale; decorso tale termine sono rimossi dal sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno.

Art. 5.

(Disciplina dell'Anagrafe dei candidati per le elezioni regionali)

1. Il Ministero dell'interno cura la pubblicazione dell'Anagrafe dei candidati secondo le disposizioni di cui alla presente legge anche in occasione delle elezioni regionali.

Art. 6.

(Altri obblighi di pubblicazione, comunicazione e trasparenza)

1. Restano fermi gli altri obblighi di pubblicazione, comunicazione e trasparenza a qualunque titolo previsti dalla normativa vigente in capo ai soggetti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.